Supplemento ordinario n. 5 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 292 dell'11 novembre 1972

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 11 novembre 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. **647.**

Revisione delle circoscrizioni degli ispettorati compartimentali delle imposte dirette e di quelli delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. **648.**

Riordinamento dei fondi di previdenza e armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. **649.**

Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. **650.**

Perfezionamento e revisione del sistema catastale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. **651.**

Fondo speciale per il risanamento dei bilanci dei comuni e delle province.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. **647**.

Revisione delle circoscrizioni degli ispettorati compartimentali delle imposte dirette e di quelli delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321.

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica e per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Le circoscrizioni territoriali degli ispettorati compartimentali delle imposte dirette e di quelli delle tasse e delle imposte indirette sugli affari sono determinate sulla base dell'ordinamento regionale della Repubblica e per il Trentino-Alto Adige con riguardo alle circoscrizioni territoriali di ciascuna delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2.

Gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette e quelli delle tasse e delle imposte indirette sugli affari hanno sede nelle città di Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia.

Sono soppressi gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette e quelli delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Messina e Verona.

Art. 3.

Alla direzione degli ispettorati compartimentali delle imposte dirette e di quelli delle tasse e delle imposte indirette sugli affari sono preposti ispettori compartimentali.

I dirigenti dei predetti ispettorati compartimentali sono coadiuvati da funzionari ispettori e da altro personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria.

Art. 4.

Gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette hanno i seguenti compiti:

1) indirizzano l'azione accertatrice ed ogni altra attività degli uffici distrettuali delle imposte dirette e vigilano al fine di assicurare l'uniforme applicazione delle norme che regolano la determinazione dei redditi e la perequazione tributaria;

2) sorvegliano e controllano i servizi degli uffici dipendenti;

3) ispezionano le esattorie delle imposte dirette;

4) eseguono studi e provvedono alla raccolta di dati sull'andamento economico e sui processi produttivi delle singole attività commerciali e professionali;

5) effettuano verifiche aziendali nei confronti di imprese che operano nella loro circoscrizione, ad integrazione dell'analoga azione che svolgono gli uffici distrettuali delle imposte dirette;

6) attuano ogni altra direttiva impartita dal direttore generale delle imposte dirette.

Art. 5.

Gli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari hanno i seguenti compiti:

1) dirigono il servizio d'ispezione e di controllo sulle riscossioni e sulla regolare ed uniforme applicazione delle imposte, tasse e proventi amministrati dalla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e dalla Direzione generale del demanio, nonchè dei tributi e dei proventi di altri enti, affidati per l'accertamento e la riscossione agli uffici del registro, agli uffici I.V.A. ed alle conservatorie dei registri immobiliari;

2) vigilano e controllano gli enti che riscuotono somme per conto dello Stato;

3) indirizzano l'azione degli uffici del registro, degli uffici I.V.A. e delle conservatorie dei registri immobiliari verso il più efficiente svolgimento dei servizi in ordine all'accertamento dei tributi ed all'appuramento dei carichi accertati e non riscossi;

4) vigilano sulla efficienza e sulla sicurezza degli uffici del registro, degli uffici I.V.A. e delle conservatorie dei registri immobiliari;

5) dispongono verifiche nei confronti di enti, società, aziende industriali e commerciali, ditte, imprese che operano nella loro circoscrizione ai fini della regolare applicazione dei tributi amministrati dalla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

6) eseguono studi e provvedono alla raccolta di dati sull'andamento economico e sui processi produttivi delle attività commerciali e professionali;

7) attuano ogni altra direttiva impartita dal direttore generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Art. 6.

Restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 69, istitutivo del servizio permanente di controllo contabile amministrativo delle riscossioni eseguite per conto dello Stato dall'Automobile club d'Italia (A.C.I.) e dalla Società italiana autori ed editori (S.I.A.E.).

Art. 7.

Il direttore generale delle imposte dirette, avvalendosi di funzionari ispettori in servizio presso la Direzione generale, provvede al coordinamento dell'attività degli ispettorati compartimentali e alla promozione delle at-

tività di accertamento, anche mediante la raccolta presso fonti di importanza nazionale, di dati e di elementi utili a tal fine.

Il Ministro per le finanze o il direttore generale possono affidare a funzionari ispettori incarichi ispettivi nei confronti di tutti gli uffici dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, nonchè le ispezioni e la verifica di cui ai numeri 3) e 5) dell'art. 4.

Per l'espletamento dei compiti di cui ai precedenti commi, alla Direzione generale delle imposte dirette sono assegnati funzionari ispettori ed altro personale delle diverse carriere dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette. L'assegnazione è disposta con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 8.

Il direttore generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, avvalendosi di funzionari ispettori in servizio presso la direzione generale, provvede al coordinamento ed al controllo dell'attività degli ispettorati compartimentali ai fini del più efficiente espletamento dei servizi ispettivi e di quelli di accertamento e di riscossione dei tributi amministrati dagli uffici periferici.

Il Ministro per le finanze o il direttore generale possono affidare a funzionari ispettori incarichi ispettivi nei confronti di tutti gli uffici dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette e degli enti che riscuotono somme per conto dello Stato nonchè le verifiche di cui al n. 5) dell'art. 5.

Per l'espletamento dei compiti di cui ai precedenti commi sono assegnati alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari i funzionari ispettori previsti dall'articolo unico del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 739, ed altro personale delle diverse carriere dell'Amministrazione periferica. L'assegnazione e disposta con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 9.

Il riordinamento dei singoli ispettorati sulla base territoriale regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano, da attuarsi entro il 31 dicembre 1973, sarà stabilito con decreti del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.*

Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le modalità di attuazione del presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1972

LEONE

ANDREOTTI — VALSECCHI — MALAGODI — TAVIANI — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 252, foglio n. 11. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. **648.**

Riordinamento dei fondi di previdenza e armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, numero 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

(*Tabella* A *dei tributi speciali*)

La tabella *A* allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, è sostituita da quella allegata al presente decreto.

La nuova tabella è costituita da tre titoli e i relativi proventi sono destinati:

1) al personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette;

2) al personale dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari (Uffici del registro e uffici I.V.A.);

3) al personale dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali;

4) agli impiegati di ruolo e non di ruolo ed agli operai dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza; agli impiegati di ruolo e non di ruolo amministrati dalla Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari; agli impiegati di ruolo e non di ruolo ed agli operai dell'amministrazione periferica del demanio ed ai custodi degli immobili demaniali; agli impiegati ed operai dei ruoli speciali ad esaurimento di cui all'art. 3 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, in servizio presso gli uffici finanziari, che non fruiscano di altri tributi speciali o analoghi proventi; agli altri dipendenti civili dello Stato, non appartenenti ai ruoli del Ministero delle finanze, di ogni qualifica, carriera e ordinamento, comunque in servizio presso uffici centrali del detto Ministero.

Art. 2.

(*Criteri per la ripartizione dei tributi speciali*)

Il decreto del Ministro per le finanze di cui all'art. 2 della legge 14 luglio 1957, n. 580, è emanato entro il mese di febbraio di ogni anno, sentito il consiglio di amministrazione.

Con tale decreto viene disposto che sui gettiti derivanti dall'applicazione dell'allegata tabella *A* sono effet-

tuate, per ciascuno dei titoli di essa, prelievi, la cui misura non potrà essere inferiore al 15 per cento, da destinare a favore dei fondi di previdenza per il personale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza, per il personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per il personale provinciale dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, per il personale periferico delle tasse e imposte indirette sugli affari.

Col medesimo decreto saranno stabiliti i criteri per l'erogazione dei tributi speciali, diritti e compensi anche al fine di assicurare la parità retributiva fra i dipendenti del Ministero delle finanze indicati nell'art. 1.

Con lo stesso decreto viene, altresì, disposto che sui gettiti derivanti dall'applicazione dell'allegata tabella *A*, al netto dei prelievi di cui al precedente comma, sono effettuate ritenute differenziate, tali che, a parità di parametri retributivi:

a) ciascuna quota individuale di riparto dei tributi speciali risulti uguale nei confronti di ogni impiegato delle amministrazioni periferiche indicate ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 1.

b) al personale indicato al n. 4) dell'art. 1 sia assicurato un trattamento pari a quello di cui alla precedente lettera *a*).

Le ritenute sono determinate avuto riguardo ai gettiti forniti nell'anno precedente, al netto dei prelievi operati a favore dei fondi di previdenza indicati nel secondo comma.

Nello stesso decreto si terrà conto, inoltre, dei conguagli da operare per la definitiva sistemazione delle ritenute disposte nell'anno precedente, in relazione ai gettiti effettivamente conseguiti in applicazione di ciascun titolo della tabella.

In sede di prima attuazione il decreto ministeriale sarà emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

(*Riscossione e versamento dei tributi speciali*)

Le somme riscosse a titolo di tributi speciali sono versate nell'apposito capitolo di entrata, istituito dall'art. 2 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, al netto dei prelievi e delle ritenute stabiliti dal decreto ministeriale previsto dal precedente art. 2.

Le somme derivanti dagli anzidetti prelievi e ritenute sono versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 2 i versamenti delle somme riscosse a titolo di tributi speciali sono effettuati con le modalità previste dal decreto relativo all'anno precedente.

Art. 4.

(*Erogazione di diritti, proventi e compensi*)

Nello stato di previsione della spesa per il Ministero delle finanze, oltre ai capitoli previsti dall'ultimo comma dell'art. 3 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, come sostituito dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, è istituito un altro capitolo la cui dotazione sarà in relazione ai versamenti che verranno effettuati, per ogni esercizio finanziario, sul capitolo di entrata di cui al secondo comma del precedente art. 3.

Art. 5.

(*Fondo di previdenza per il personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette*)

E' istituito il fondo di previdenza per il personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

Al detto fondo sono iscritti di diritto tutti gli impiegati dei ruoli periferici delle imposte dirette, nonchè gli impiegati non di ruolo della stessa amministrazione.

Art. 6.

(*Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza*)

E' istituito il fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza.

Al predetto fondo è iscritto di diritto il personale indicato al n. 4) del secondo comma del precedente art. 1, purchè non iscritto ad altri fondi di previdenza e con esclusione degli altri dipendenti civili dello Stato non appartenenti ai ruoli del Ministero delle finanze di cui all'ultima parte del detto n. 4).

Art. 7.

(*Regolamenti dei fondi di previdenza*)

Con apposito regolamento, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, saranno stabilite le norme per l'amministrazione e per l'erogazione di ciascuno dei fondi istituiti con i precedenti articoli 5 e 6.

In particolare saranno determinate:

a) le finalità mutualistiche e previdenziali;

b) la composizione degli organi di amministrazione e di revisione dei conti, con l'osservanza del principio dell'elettività almeno parziale dei componenti degli organi stessi.

Art. 8.

(*Fondo di previdenza a favore del personale periferico delle tasse e imposte indirette sugli affari*)

E' riconosciuta l'istituzione del fondo di previdenza a favore del personale periferico delle tasse e imposte indirette sugli affari di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 1952 modificato con decreto ministeriale del 22 giugno 1965.

Con decreto del Presidente della Repubblica sarà approvato un nuovo regolamento, in conformità alle disposizioni di cui al precedente art. 7, per l'amministrazione e l'erogazione del fondo suddetto.

Art. 9.

(*Finanziamento dei fondi di previdenza*)

Sul capitolo di spesa di cui al precedente art. 4 faranno carico anche le erogazioni di somme in favore dei fondi di previdenza per il personale centrale e periferico del Ministero delle finanze elencati nel secondo comma del precedente art. 2.

La ripartizione delle somme derivanti dalle erogazioni di cui al comma precedente, le quali non potranno complessivamente essere superiori al totale dei prelievi operati a tal fine ai sensi del precedente art. 2, sarà effettuata in proporzione del numero degli iscritti a ciascun fondo, tenendo conto della ritenuta di cui al successivo art. 10, nonchè di ogni altro provento in favore dei fondi stessi.

In ogni caso, le erogazioni in favore di ciascun fondo non potranno essere inferiori ai proventi che al fondo stesso sono derivati nell'anno 1972 dai tributi speciali.

Art. 10.

(*Ritenute sugli emolumenti del personale delle conservatorie dei registri immobiliari*)

Sul totale lordo degli emolumenti spettanti ai conservatori ed al personale di collaborazione delle conservatorie dei registri immobiliari viene operata una ritenuta con la stessa aliquota stabilita col decreto ministeriale di cui al secondo comma del precedente art. 2. L'importo della predetta ritenuta viene devoluto direttamente al fondo di previdenza a favore del personale periferico delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Art. 11.

(*Norme abrogative*)

E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 3 della legge 28 ottobre 1970, n. 777.

Sono altresì, abrogate tutte le disposizioni che prevedono ritenute a carico dei proventi per tributi speciali in favore del fondo di previdenza per il personale provinciale dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, del fondo di previdenza a favore del personale periferico delle tasse e delle imposte indirette sugli affari nonchè della Cassa nazionale di previdenza e mutualità fra il personale periferico delle imposte dirette.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR — VALSECCHI — MALAGODI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 252, *foglio n.* 10. — CARUSO

TABELLA *A*

Tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle finanze

TITOLO I

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE IMPOSTE DIRETTE

Numero d'ordine	OGGETTO	Tariffa in lire		*Annotazioni*
		Fisso	Proporzionale	
1	Diritto per il rilascio di certificati, copie, estratti di atti catastali e non catastali e copie delle decisioni delle commissioni tributarie:			Quando i certificati sono richiesti da privati per comprovare la situazione generale reddituaria o patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale e di quella sulla pubblica istruzione, è dovuto il diritto fisso di L. 50, oltre al diritto di ricerca e di consultazione nella misura fissa di L. 600. I certificati richiesti dai comuni per l'iscrizione negli elenchi dei poveri e quelli richiesti dai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica per provvidenze a favore dei ciechi civili, dei mutilati e invalidi (di guerra e civili), dei sordomuti e degli alienati sono esenti dai predetti tributi, salvo il diritto d'urgenza nella misura fissa di L. 300. **Sono esenti anche i certificati richiesti dagli interessati per ottenere la pensione sociale, ai sensi dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, numero 153, salvo il diritto d'urgenza nella misura fissa di L. 300.**
	a) per ogni copia, certificato ed estratto, oltre al diritto di ricerca e per la consultazione di cui al n. 4	300	—	
	b) per la prima pagina o scheda	—	100	
	c) per le pagine o schede successive	—	50	

Numero d'ordine	OGGETTO	Tariffa in lire		*Annotazioni*
		Fisso	Proporzionale	
2	Diritto per la introduzione delle volture ai fini dell'attualità delle iscrizioni nel catasto e nell'anagrafe tributaria:			La liquidazione di tale diritto sarà eseguita dall'ispettorato compartimentale delle imposte dirette dietro presentazione di apposita distinta da parte dell'ufficio.
	a) per ogni voltura, calcolata con i criteri della legge 4 luglio 1897, n. 276, ed art. 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159 e dell'art. 70 del regolamento 8 dicembre 1938, numero 2153	2.000	—	
	b) per ogni frazionamento introdotto nel cessato catasto fabbricati	1.000	—	
3	Diritto d'urgenza per il rilascio dei certificati, entro 5 giorni dalla richiesta	—	—	Il doppio dei diritti stabiliti dalla tabella ai numeri corrispondenti. Tale diritto si applica in aggiunta ai diritti previsti ai corrispondenti numeri della tabella con esclusione del diritto di ricerca o per la consultazione, che si applica una sola volta. Per i certificati di cui all'annotazione relativa al n. d'ordine 1 il diritto di urgenza è di L. 200 oltre al diritto di ricerca o per la consultazione, che si applica una sola volta.
4	Diritto di ricerca o per la consultazione degli atti catastali, dei registri, degli atti e degli schedari riguardanti le varie imposte anche ai fini della parificazione delle cartelle esattoriali:			Il pagamento di tale diritto sarà effettuato mediante contante.
	per ogni ora o frazione di ora successiva	—	600	
5	Ripartizione a favore degli enti interessati di redditi che si producono in più comuni. Da ciascun ente interessato è dovuto un diritto di	1.000	—	Le regioni, le amministrazioni provinciali, le camere di commercio e gli altri enti interessati versano direttamente agli uffici distrettuali delle imposte dirette i diritti dovuti per la ripartizione del reddito che si produce in più comuni. Il comune delegato alla notifica del riparto è tenuto a corrispondere agli uffici distrettuali delle imposte dirette i diritti stessi anche per conto degli altri comuni interessati, salvo rivalsa delle rispettive quote.
6	Diritto per lavori inerenti alla compilazione e tariffazione di ruoli di tributi e contributi da attribuire ai comuni, alle provincc, alle regioni, alle camere di commercio ed alle aziende autonome: a carico di ciascun ente interessato	100 per ogni articolo	—	Il diritto di cui contro è applicato per i ruoli emessi in dipendenza dell'entrata in vigore delle norme delegate previste dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825. Per i ruoli emessi in dipendenza del precedente ordinamento il diritto viene applicato nella misura di L. 10 per ogni articolo.

Nota: L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista in modo specifico da disposizioni di legge.

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

TITOLO II

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI (UFFICI DEL REGISTRO E UFFICI I.V.A.)

Numero d'ordine	OGGETTO	Tariffa in lire		*Annotazioni*
		Fisso	Proporzionale	
1	Diritto di ricerca o per la consultazione di registri, atti, denunzie e bollette di pagamento:			
	per ogni ora o frazione	—	600	
2	Diritto per il rilascio dei certificati e attestazioni di qualsiasi specie; copie o estratti di atti, di denunzie e di documenti depositati negli uffici e di decisioni emesse dalle commissioni tributarie, quando il rilascio delle copie e degli estratti è consentito dalle vigenti norme; compilazione delle note di trascrizione ai sensi dell'art. 19 della legge 25 giugno 1943, numero 540:			Il diritto fisso è dovuto una sola volta per la compilazione della nota di trascrizione in doppio esemplare; il diritto proporzionale è dovuto per ogni pagina di ciascun esemplare della nota di trascrizione.
	a) per ogni certificato, attestazione, copia ed estratto e per ogni nota di trascrizione, oltre il diritto di ricerca, nella misura di cui al numero d'ordine 1	300	—	
	b) per la prima pagina	—	100	
	c) per ogni pagina successiva	—	50	
3	Diritto per la stipula di atti, convenzioni e verbali di dilazione:			
	a) per ogni documento	1.500	—	
	b) per la prima pagina	—	100	
	c) per ogni pagina successiva	—	50	
4	Diritto per l'esame delle denunzie di successione ai fini della richiesta di formalità ipotecarie:			
	per ogni formalità richiesta	1.500	—	
5	Diritto di urgenza per il rilascio di certificati, attestazioni, copie od estratti entro 5 giorni	—	—	Il doppio dei diritti stabiliti dalla tabella ai numeri corrispondenti. Tale diritto si applica in aggiunta ai diritti previsti ai corrispondenti numeri della tabella con esclusione del diritto di ricerca o per la consultazione, che si applica una sola volta.
6	Diritto di urgenza per la restituzione entro il giorno successivo degli atti sottoposti alla registrazione e dei registri vidimati	300	—	
7	Diritto per la riscossione dei contributi, onorari complementari ed altre competenze per conto di associazioni, enti ed istituti:			
	per ogni 100 lire	—	5	
8	Diritto per lavori inerenti alla attribuzione ai comuni del gettito dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili:			
	per ogni attribuzione	1.000	—	

Nota: L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui al presente titolo II viene applicata solo quando essa è prevista in modo specifico da disposizioni di legge.

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

TITOLO III

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Numero d'ordine	OGGETTO	Tariffa in lire		*Annotazioni*
		Fisso	Proporzionale	
1	Diritto di ricerca o per la consultazione degli atti catastali:			Il diritto va applicato distintamente per il catasto terreni ed il catasto edilizio urbano.
	per ogni ora (o frazione)	—	600	
2	Diritto per il rilascio di certificati, copie ed estratti, sulla base delle risultanze degli atti che costituiscono i catasti o che comunque sono conservati presso le sezioni catastali degli uffici tecnici erariali, esclusi quelli di cui ai punti 3 e 4 (oltre al diritto di ricerca nella misura di cui al n. 1):			Quando i certificati sono richiesti da privati per comprovare la situazione generale reddituale o patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale, di quella sulla pubblica istruzione, è dovuto il diritto fisso di L. 50, oltre il diritto di ricerca di cui al n. 1.
	a) per ogni certificato, copia od estratto	300	—	
	b) per la prima pagina o scheda	—	100	
	c) per ogni pagina o scheda successiva	—	50	
3	Diritto per il rilascio di copie ed estratti sulla base delle risultanze di atti catastali di carattere esclusivamente o prevalentemente tecnico-grafico e per l'esame di tipi di frazionamento (oltre al diritto di ricerca nella misura di cui al punto 1):			Quando trattasi del rilascio di copie di monografie, di vertici trigonometrici o di capisaldi di livellazione o del calcolo delle coordinate grafiche di punti desunte dalla mappa originale, tutte le tariffe sono raddoppiate.
	a) per ogni copia o estratto rilasciato o tipo esaminato	1 300	—	
	b) per ogni elemento unitario richiesto (particella, per gli estratti e le copie autentiche delle mappe, dei tipi e degli abbozzi; foglio di mappa, per le copie dei quadri d'unione; particella derivata, per i tipi di frazionamento esaminati; vertice o caposaldo, per le copie di monografie; punto, per il calcolo delle coordinate; intestazioni di ciascuna partita confinante; etc.)	—	100	
4	Diritto per il rilascio di copie di planimetrie di unità immobiliari urbane (oltre al diritto di ricerca di cui al punto 1):			
	per ogni planimetria di formato semplice	—	300	
	per ogni planimetria di formato doppio	—	500	
5	Diritto per la definizione e l'introduzione delle volture ai fini dell'attualità delle iscrizioni nei catasti e nell'anagrafe tributaria:			
	per ogni voltura calcolata ai sensi dell'art. 70 del regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153	3.000	—	
6	Diritto per consulenze tecniche inerenti l'applicazione dei tributi spettanti agli enti locali:			
	per ogni consulenza resa	1.000	—	
7	Diritto per lavori inerenti la divisione degli atti catastali per variazione delle circoscrizioni territoriali comunali:			Il diritto si applica a ciascun comune per ognuna delle unità che lo interessano.
	a) per ogni partita catastale trattata	—	1.000	
	b) per ogni particella catastale trattata	—	100	
8	Diritto per sola autenticazione di copie od estratti			Di importo pari alla metà dei diritti stabiliti nella tabella ai numeri corrispondenti, compreso il diritto di ricerca e per la consultazione nella misura fissata al n. 1.

Numero d'ordine	OGGETTO	Tariffa in lire		Annotazioni
		Fisso	Proporzionale	
9	Diritto di urgenza per il rilascio nel secondo giorno successivo alla richiesta dei certificati, copie, estratti o tipi di frazionamento approvati.			Il doppio dei diritti stabiliti dalla tabella ai numeri corrispondenti. Tale diritto si applica in aggiunta ai diritti previsti ai corrispondenti numeri della tabella con esclusione del diritto di ricerca o per la consultazione, che si applica una sola volta. Per i certificati agevolati di cui all'annotazione al punto 2, il diritto di urgenza è di L. 200, oltre il diritto di ricerca e per la consultazione, che si applica una sola volta.

Nota: L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista in modo specifico da disposizioni di legge.

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. **649**.

Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

TITOLO I

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI INERENTI ALL'ABOLIZIONE DELLE IMPOSTE COMUNALI DI CONSUMO

Art. 1.

Cessazione dei contratti d'appalto

Per effetto dell'abolizione delle imposte di consumo dal 1° gennaio 1973 vengono a cessare i contratti di appalto e di gestione del relativo servizio di riscossione sotto qualsiasi forma esso sia condotto. La risoluzione del rapporto si intende riferita anche a tutti gli altri tributi e diritti il cui appalto sia connesso con quello delle imposte di consumo anche se disciplinato da distinto contratto.

Per detti tributi e diritti, e limitatamente al restante periodo previsto nel precedente contratto, i comuni che lo ritengono opportuno e conveniente sono autorizzati a concedere anche a trattativa privata, il relativo servizio di riscossione allo stesso appaltatore con nuovo contratto che prescinda da ogni riferimento con quello risoluto per effetto del presente decreto e secondo le norme che disciplinano i singoli tributi e diritti.

Art. 2.

Gestioni stralcio

Il recupero delle imposte di consumo dovute alla data del 31 dicembre 1972 è curato dai comuni che dovranno provvedervi con personale già in servizio, appositamente autorizzato dai comuni stessi a svolgere le relative operazioni anche di accertamento, ove questo non sia stato ancora eseguito.

Nelle gestioni con appalto ad aggio e nelle gestioni per conto, tutti gli adempimenti connessi alla instaurazione ed alla prosecuzione dei procedimenti contenziosi relativi alle partite d'imposta contestate rimangono a carico dei comuni che, per effetto del presente decreto, s'intendono sostituiti agli appaltatori delle imposte di consumo in tutte le procedure in corso sia amministrative che giudiziarie.

Nelle gestioni con appalto a canone fisso, tutti gli adempimenti per il recupero delle imposte di consumo dovute alla data di applicazione del presente decreto sono curati dai cessati appaltatori, avvalendosi anche del personale trattenuto ai sensi del successivo art. 20.

Art. 3.

Commissione per la definizione dei rapporti

Presso il Ministero delle finanze è costituita una commissione che provvede, anche in deroga alle disposizioni contrattuali, alla definizione dei rapporti tra comuni e appaltatori del servizio di riscossione delle imposte di consumo in dipendenza dell'abolizione delle predette imposte.

La commissione è nominata con decreto del Ministro per le finanze ed è così composta:

1) il direttore generale per la finanza locale, presidente;

2) un funzionario, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, in servizio presso la Direzione generale per la finanza locale;

3) un funzionario, con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, in servizio presso il Ministero dell'interno;

4) un funzionario, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, in servizio presso la Ragioneria generale dello Stato;

5) un rappresentante dei comuni designato dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;

6) un rappresentante dell'Istituto nazionale gestione delle imposte di consumo;

7) un rappresentante degli appaltatori delle imposte di consumo, designato dall'Unione nazionale degli appaltatori stessi.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva in servizio presso la Direzione generale per la finanza locale.

Per ciascun componente della commissione compreso il segretario, è nominato un supplente su designazione delle amministrazioni ed egli enti interessati.

E' in facoltà del presidente della commissione di istituire una o più sottocommissioni chiamando eventualmente a farne parte anche i membri supplenti.

Le deliberazioni della commissione sono approvate con decreto del Ministro per le finanze soggetto a registrazione alla Corte dei conti.

Art. 4.

Norme procedurali

I comuni e gli appaltatori delle abolite imposte di consumo, per adire la commissione di cui all'articolo precedente, debbono presentare al Ministero delle finanze, Direzione generale per la finanza locale, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, documentata istanza, notificata preventivamente alla controparte, la quale potrà far pervenire allo stesso Ministero, nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta notifica dell'istanza, le proprie osservazioni.

La commissione, per l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori, può disporre la convocazione delle parti interessate, nonché accertamenti da eseguirsi a mezzo dei funzionari dell'amministrazione finanziaria.

Art. 5.

Pagamento somme dovute

Al pagamento delle somme dovute al comune l'appaltatore deve provvedere entro il termine di sessanta giorni dalla notifica in via amministrativa del provvedimento ministeriale. Trascorso tale termine, sono dovuti, senza ulteriori formalità, dall'appaltatore inadempiente una indennità di mora nella misura del sei per cento e gli interessi nella misura prevista dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni. Per il recupero dei propri crediti il comune può avvalersi del procedimento di cui al testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Al pagamento delle somme dovute dal comune in base al provvedimento ministeriale provvede il Ministero delle finanze con mandato diretto in favore dell'appaltatore stesso su apposito capitolo istituito nello stato di previsione della spesa di detto Ministero. Fino alla concorrenza di eventuali debiti dell'appaltatore verso lo Stato si provvede mediante mandato commutabile in quietanza di entrata.

Per le quote eventualmente poste a carico del comune, l'intendente di finanza provvederà al relativo recupero, anche rateale, in sede di liquidazione mensile delle competenze spettanti al comune stesso.

Art. 6.

Cauzione

A garanzia degli obblighi derivanti dalla cessazione del contratto di appalto rimane vincolata la relativa cauzione. Al suo svincolo si provvederà con decreto del Ministro per le finanze sentita la commissione di cui al precedente art. 3, tenuto conto dell'adempimento da parte dell'appaltatore dei suoi obblighi retributivi verso il personale già dipendente.

Art. 7.

Imposta di registro

Per i contratti di appalto a corrispettivo presunto, soggetti all'imposta di registro in base a denuncia annuale ai sensi della legge 23 marzo 1940, n. 283 e successive modificazioni, l'abolizione delle imposte di consumo costituisce impedimento di forza maggiore.

TITOLO II

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE

Art. 8.

Quadro del personale delle abolite imposte di consumo

Il personale delle imposte comunali di consumo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso le singole gestioni, nonchè presso gli uffici di direzione centrale e periferica degli enti, società e ditte iscritti all'albo degli appaltatori delle dette imposte istituito con la legge 30 novembre 1939, n. 1886, limitatamente alla consistenza del personale stesso riferita al 1° gennaio 1970, è iscritto in un quadro speciale ad esaurimento istituito presso il Ministero delle finanze.

Il quadro speciale di cui al comma precedente è ripartito in un numero di elenchi pari a quello delle categorie già soggette alla stessa disciplina giuridica ed economica.

Sono esclusi dall'iscrizione:

1) coloro che risultino assunti successivamente al 1° gennaio 1970 in eccedenza alla consistenza numerica del personale in servizio alla suindicata data;

2) coloro che non risultino iscritti e non abbiano titolo per l'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali o al fondo di previdenza a favore degli impiegati ed agenti delle imposte comunali di consumo, nonchè coloro che, anche se in servizio, risultino già titolari di trattamento di pensione a carico della Cassa o del fondo suddetti;

3) coloro che alla data del 31 dicembre 1972 non hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per aver raggiunto per il collocamento a riposo: *a*) se dipendenti comunali, la anzianità massima prevista dai

singoli regolamenti comunali e, comunque, i 65 anni di età; *b*) se dipendenti di nomina privata, i 55 anni di età ed i limiti di contribuzione al fondo di previdenza.

Art. 9.

Iscrizione nel quadro

L'iscrizione nel quadro è effettuata con decreto del Ministro per le finanze, su proposta della commissione di cui al successivo art. 10, in base alla posizione giuridica rivestita da ciascuna unità di personale alla data del 1° gennaio 1970 e, per il personale assunto successivamente e che non risulti in eccedenza alla situazione esistente a tale data, in base alla posizione giuridica rivestita all'atto dell'assunzione con riferimento unicamente alle qualifiche previste nei contratti collettivi di lavoro o nei regolamenti comunali. In mancanza del regolamento comunale si ha riguardo alla qualifica posseduta dall'interessato in base alla pianta organica dei dipendenti comunali.

Si terrà tuttavia conto delle qualifiche riconosciute successivamente al 1° gennaio 1970, sempre che risultino conferite per esigenze di servizio e nei limiti della consistenza numerica di ciascuna qualifica alla suindicata data o sulla base di valido titolo.

L'iscrizione nel quadro, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, avviene in ordine progressivo nelle singole qualifiche in relazione alla anzianità di servizio di ciascuna unità di personale e, nei casi di pari anzianità, all'età.

Art. 10.

Composizione della commissione di inquadramento

La commissione di cui all'art. 9 è nominata dal Ministro per le finanze, ed è composta di:

un direttore generale del Ministero delle finanze con funzioni di presidente;

due funzionari, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, in servizio presso la Direzione generale degli affari generali e del personale e la Direzione generale per la finanza locale del Ministero delle finanze;

due funzionari, con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore o equiparata, in servizio presso il Ministero dell'interno;

due funzionari, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, in servizio presso la Ragioneria generale dello Stato;

quattro rappresentanti del personale interessato.

Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della carriera direttiva in servizio presso la Direzione generale per la finanza locale del Ministero delle finanze.

Per ciascun componente della commissione, compreso il segretario, è nominato un supplente.

E' in facoltà del presidente della commissione di istituire una o più sottocommissioni chiamando eventualmente a farne parte anche i membri supplenti.

Art. 11.

Pubblicazione e comunicazione dei provvedimenti

Il decreto ministeriale di iscrizione nel quadro sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle finanze.

Le intendenze di finanza debbono comunicare ai singoli interessati, a mezzo dei capi degli uffici cui sono addetti, l'avvenuta iscrizione ovvero il provvedimento di reiezione della domanda d'iscrizione.

Contro il provvedimento gli interessati possono proporre, nel termine di trenta giorni dalla data della comunicazione prevista nel secondo comma, opposizione al Ministro per le finanze, che decide in via definitiva.

Art. 12.

Trattamento economico

Al personale iscritto nel quadro è attribuita la retribuzione spettante in base alla qualifica ed alla anzianità riconosciute all'atto dell'iscrizione, con esclusione di tutte le indennità accessorie e delle compartecipazioni inerenti all'espletamento del cessato servizio delle imposte di consumo.

La retribuzione del personale di nomina privata si compone delle seguenti voci: *a*) per il personale dirigente e direttivo, il trattamento base o stipendio, la indennità di carica e di contingenza; *b*) per il restante personale, lo stipendio, con le variazioni previste dall'accordo sindacale 9 gennaio 1970, e l'indennità di classe nella misura goduta da ciascuna unità alla data di abolizione delle imposte di consumo.

Gli scatti biennali per anzianità di servizio, le variazioni di scala mobile o di contingenza e l'assegno supplementare di famiglia per ogni persona a carico dei dipendenti di nomina privata iscritti nel quadro, sono riconosciuti e continuano ad applicarsi, in favore degli aventi diritto, in conformità ai criteri previsti dai rispettivi contratti collettivi di lavoro alla data di entrata in vigore della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Gli assegni familiari sono riconosciuti in base alle norme legislative vigenti.

La retribuzione del personale di nomina comunale e le competenze di cui ai precedenti commi eventualmente spettanti sono determinate in conformità ai criteri ed alle misure previste dalle leggi vigenti o dai rispettivi regolamenti locali.

Per il personale che, sulla base del rapporto di impiego, abbia diritto a mensilità di retribuzione aggiuntive oltre la tredicesima, l'importo di tali mensilità, ai soli fini del pagamento, viene ripartito nelle tredici normalmente corrisposte ai dipendenti dello Stato.

Le particolari indennità previste per la direzione di uffici, per la disagiata residenza o per il carattere di stazione di cura, soggiorno o turismo, nonchè altri eventuali assegni, comunque denominati, purchè soggetti a contribuzione ai fini del pensionamento, sono corrisposti, nella misura prevista alla data di entrata in vigore della legge 9 ottobre 1971, n. 825, a titolo di assegno personale pensionabile, il cui importo deve essere defalcato dall'ammontare dei diritti speciali e degli eventuali compensi connessi alle particolari prestazioni degli uffici cui le singole unità di personale sono assegnate. Detti diritti e compensi sono corrisposti a favore degli iscritti nel quadro nella misura che sarà stabilita con decreto del Ministro per le finanze, su proposta della commissione di cui al precedente articolo 10.

Art. 13.

Avanzamenti di qualifica

Sono consentiti avanzamenti di qualifica per merito congiunto all'anzianità con decreto del Ministro per le finanze, su proposta del consiglio di amministrazione, nei confronti del personale che abbia svolto servizio nella qualifica inferiore per almeno tre anni.

La consistenza di ciascuna qualifica al 1° gennaio 1973 è determinata in modo che il suo rapporto con quella rispettiva risultante al 1° gennaio 1970 corrisposta al rapporto tra il numero complessivo dei dipendenti alle medesime date.

Le eventuali eccedenze rispetto alla consistenza delle singole qualifiche come sopra determinata risultanti all'atto dell'inquadramento, sono considerate in soprannumero e, quindi, non riattribuibili.

La valutazione del merito è connessa al rendimento ed alle capacità dimostrati nell'espletamento delle mansioni che, in relazione alla qualifica posseduta, verranno affidate a ciascun dipendente negli uffici cui saranno destinati.

A tal fine, i capi degli uffici cui sono destinati i suddetti impiegati redigeranno, con l'osservanza delle norme vigenti per i dipendenti civili di ruolo dello Stato, un rapporto informativo annuale che verrà acquisito al fascicolo personale di ciascun dipendente dopo che il relativo giudizio complessivo sarà stato notificato all'interessato.

Art. 14.

Orario di lavoro

L'orario normale di lavoro settimanale è analogo a quello previsto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dai contratti collettivi e dai regolamenti comunali.

Le ore di lavoro prestate in eccedenza all'orario di cui al precedente comma sono considerate straordinarie e il loro corrispettivo è stabilito nell'importo orario corrispondente all'ammontare di un settimo della retribuzione iniziale lorda mensile di cui al precedente art. 12 ragguagliata a giornata.

Art. 15.

Trattamento di missione

Il trattamento di missione è consentito nei casi e nei limiti previsti per i dipendenti civili dello Stato.

Al personale comandato in missione fuori della ordinaria sede di servizio spetta un'indennità di trasferta nella misura di un trentesimo della retribuzione iniziale lorda mensile di cui al precedente art. 12 con arrotondamento a lire cento per eccesso. Per il rimborso delle spese di viaggio si applicano le disposizioni previste per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 16.

Utilizzazione del personale

Il personale iscritto nel quadro sarà utilizzato per le esigenze degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze, nonchè per le esigenze delle ricevitorie del lotto e delle segreterie delle commissioni tributarie.

La sede di servizio è determinata col decreto di iscrizione nel quadro.

I trasferimenti da una ad altra sede o ad uffici diversi dell'amministrazione sono disposti con decreto del Ministro per le finanze a domanda dell'interessato ovvero per motivate esigenze di servizio.

Al personale trasferito d'ufficio, oltre al rimborso delle spese, nei limiti, nei casi e con le modalità prescritti per i dipendenti civili dello Stato, è corrisposta, per una sola volta, una indennità pari alla metà di una mensilità della retribuzione iniziale lorda di cui al precedente art. 12.

Il personale stesso può essere destinato a prestare servizio presso altre amministrazioni dello Stato in posizione di comando con le modalità previste dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il personale iscritto nel quadro, se richiesto, può essere trasferito alle regioni con le modalità previste per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 17.

Collocamento a riposo e relativo trattamento

Il collocamento a riposo del personale iscritto nel quadro è disposto al raggiungimento dei limiti indicati nell'ultimo comma del precedente art. 8.

Nulla è innovato per quanto concerne i trattamenti di pensione e di anzianità, le relative contribuzioni previste per il personale delle abolite imposte di consumo e l'assistenza sanitaria.

Per i contributi previdenziali maturati e non ancora versati alla data di abolizione delle imposte di consumo, l'Istituto nazionale previdenza sociale, quale amministratore del fondo istituito con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni ed integrazioni, ha facoltà di rivalersi sulle cauzioni prestate dagli appaltatori a garanzia degli obblighi contrattuali e sui crediti spettanti agli appaltatori medesimi verso le amministrazioni comunali dopo che siano stati soddisfatti i diritti dei comuni.

Per il periodo successivo alla data di abolizione delle imposte di consumo sono a carico dello Stato i contributi assicurativi per la parte di pertinenza del datore di lavoro.

E' altresì a carico dello Stato l'onere per garantire il pagamento delle prestazioni previdenziali acquisite dal personale collocato a riposo anche anteriormente al 1° gennaio 1973 e per il mantenimento dell'attuale rapporto di dette prestazioni con i livelli retributivi.

Le gestioni previdenziali interessate provvederanno alla corresponsione delle prestazioni a favore degli aventi diritto anche utilizzando le riserve esistenti.

Qualora dette gestioni non siano in condizioni di provvedere alla erogazione delle prestazioni agli aventi diritto lo Stato determinerà annualmente con la legge di bilancio l'ammontare dei contributi da corrispondere alle gestioni stesse.

Art. 18.

Partecipazione ai concorsi

Al personale iscritto nel quadro è consentito, se in possesso dei requisiti prescritti, con eccezione del limite di età, di partecipare ai concorsi banditi per l'accesso alle singole carriere degli impiegati civili dello Stato.

A tal fine, a detto personale, è riconosciuto, per un quinquennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto alla riserva di un quinto dei posti di impiego messi a concorso dai singoli Ministeri nelle carriere amministrative con esclusione di quelle direttive.

Al personale suddetto, comunque collocato nei ruoli organici ordinari dell'amministrazione dello Stato, si applicano, a decorrere dalla data del relativo inquadramento, le norme concernenti il trattamento giuridico, economico e previdenziale dei dipendenti civili dello Stato con riconoscimento — nei limiti consentiti dall'ordinamento vigente ai fini della progressione in carriera — dell'anzianità di servizio maturata nel quadro.

L'anzianità riconosciuta nel quadro deve essere comunque valutata ai fini del trattamento di quiescenza relativo al nuovo rapporto d'impiego, spettando ai singoli il rimborso della eventuale eccedenza dell'ammontare dei contributi previdenziali che risultino versati in loro favore rispetto all'importo dovuto per il riscatto di anzianità.

Art. 19.
Assunzione in servizio

Il personale delle imposte comunali di consumo, avente diritto all'iscrizione nel quadro, deve, entro il 31 dicembre 1972, far pervenire, a tal fine, alla intendenza di finanza della provincia nel cui territorio presta servizio apposita domanda in carta semplice.

Nella domanda ciascun dipendente, oltre ad indicare le generalità complete (nome, cognome e data di nascita), la residenza, il recapito e la sede di servizio, deve specificare:

a) la propria qualifica lavorativa; *b*) le mansioni effettivamente espletate; *c*) il titolo di studio posseduto; *d*) la composizione del proprio nucleo familiare; *e*) le eventuali invalidazioni fisiche di cui sia affetto; *f*) le aspirazioni in ordine alla sede ed all'ufficio presso il quale gradirebbe prestare servizio.

A corredo di detta domanda deve essere esibita una certificazione in carta libera da rilasciarsi dal datore di lavoro, che ne assume la responsabilità, attestante:

1) la data di assunzione in servizio con la precisazione che l'interessato si trova nelle condizioni previste nel precedente art. 8;

2) l'emolumento mensile lordo spettante all'interessato con la specificazione delle singole voci di retribuzione e la distinta analitica delle trattenute operate a qualsiasi titolo su detto emolumento;

3) l'ammontare delle ritenute erariali e dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti sui singoli emolumenti corrisposti all'interessato con la specificazione degli enti cui vanno versati e degli importi contributivi dovuti per ciascuno di detti enti.

L'intendente di finanza, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, deve comunicare a ciascun interessato, al recapito indicato nella domanda, l'ufficio presso il quale dovrà presentarsi per assumere temporaneamente servizio, dopo aver adempiuto, nel termine massimo di giorni venti, alle formalità inerenti alla chiusura dei conti di gestione ed ai versamenti delle riscossioni. Le lettere di assegnazione debbono essere trasmesse per conoscenza anche agli uffici ai quali i singoli dipendenti sono destinati e alla Direzione generale per la finanza locale presso il Ministero delle finanze.

Il personale eccedente alle necessità degli uffici finanziari può essere destinato a prestare servizio presso altri uffici statali o regionali che ne facciano richiesta.

I singoli uffici, cui sarà assegnato il personale, debbono trasmettere, per ogni impiegato, all'intendenza di finanza il processo verbale di immissione in servizio temporaneo e l'attestazione di prestato servizio non oltre il giorno cinque di ciascun mese.

Art. 20.
Utilizzazione precaria del personale

L'intendente di finanza, sentiti gli interessati, può consentire alle cessate ditte appaltatrici delle imposte di consumo, che ne facciano richiesta, di trattenere, per un periodo massimo di un anno, parte del personale già da esse dipendente per gli adempimenti connessi all'abolizione delle dette imposte.

Le competenze spettanti in detto periodo al suindicato personale ed i relativi oneri fiscali e contributivi sono a carico delle ditte interessate nella misura e con le modalità vigenti al momento della abolizione delle imposte di consumo.

Detto personale conserva il diritto di iscrizione nel quadro con decorrenza dalla data di abolizione delle imposte stesse.

Art. 21.
Mancata presentazione in servizio

Il dipendente che, senza giustificato motivo, nel termine prefissogli, non assuma servizio presso l'ufficio indicato dall'intendente di finanza, è considerato dimissionario a tutti gli effetti e perde ogni diritto alla successiva iscrizione nel quadro di cui al presente decreto.

Art. 22.
Mantenimento in servizio presso i comuni

I comuni hanno facoltà, entro il 31 dicembre 1972, di deliberare il mantenimento in servizio, anche in soprannumero, del personale dipendente addetto agli uffici delle imposte di consumo che ne abbia fatto domanda.

La facoltà di cui al primo comma può essere esercitata dai comuni anche nei confronti del personale dipendente dai consorzi di comuni costituiti per la gestione diretta delle imposte di consumo.

Il personale di cui al presente articolo, dipendente dai comuni o loro consorzi, in forza del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 gennaio 1947, n. 135, continuerà ad essere iscritto al fondo di previdenza di cui al precedente art. 17.

Art. 23.
Esodo volontario

Il personale che si trova nelle condizioni previste dal precedente art. 8 può chiedere, prescindendo da qualsiasi limite di età, l'anticipata risoluzione del rapporto d'impiego con domanda da presentarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1972 all'intendenza di finanza della provincia nel cui territorio presta servizio.

A coloro che si avvalgono della facoltà di cui al precedente comma non competono l'indennità di mancato preavviso ed il compenso per le ferie eventualmente non godute. Agli stessi è attribuita:

1) una maggiore anzianità di servizio fino ad un massimo di dieci anni da valere ai fini dell'anzianità di servizio utile a pensione;

2) una maggiore anzianità di servizio di dieci anni da valere ai fini: *a*) dell'attribuzione degli aumenti periodici; *b*) della liquidazione delle indennità comunque spettanti per la risoluzione del rapporto di lavoro.

I suddetti benefici si applicano:

a) al personale dipendente dai comuni che, alla data del 31 dicembre 1972, abbia almeno 15 anni di servizio reso con iscrizione alla Cassa o a convenzioni e regolamenti speciali già riconosciuti dalla Cassa stessa o al fondo di pensioni di cui al precedente art. 8;

b) al personale di nomina privata che, alla data suddetta, abbia almeno 20 anni di servizio reso con iscrizione, anche in conseguenza di eventuali riscatti o

riconoscimenti, al fondo di previdenza di cui al precedente art. 8, ridotti a cinque per i dipendenti che abbiano compiuto 55 anni di età.

Per il personale di nomina privata la maggiore anzianità è riconosciuta nei limiti occorrenti al raggiungimento, rispettivamente, dei 30 e 10 anni necessari per il godimento della pensione.

Al personale che chiede l'anticipata risoluzione del rapporto di impiego sarà corrisposto, salvo conguaglio in sede di liquidazione definitiva:

1) il 75 % del presunto ammontare delle indennità spettanti per la risoluzione del rapporto di lavoro;

2) un assegno mensile nella misura prevista dalle norme vigenti in relazione all'anzianità di servizio per dipendenti di nomina comunale e nella misura del 75 % di un tredicesimo della retribuzione annua goduta al 31 dicembre 1972 per i dipendenti di nomina privata.

Il maggiore onere finanziario derivante alle gestioni previdenziali interessate dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo è posto a carico dello Stato che provvederà a rimborsarlo annualmente alle gestioni medesime con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per il tesoro di concerto, per quanto riguarda il fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Coloro che si siano avvalsi dell'esodo volontario di cui al presente articolo non possono essere assunti, a qualsiasi titolo, alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici.

Art. 24.

Pagamento retribuzione

Salvo quanto stabilito dal precedente art. 20, la retribuzione spettante al personale ai sensi dell'art. 12 è corrisposta, fino alla data della effettiva iscrizione nel quadro, dall'intendente di finanza, mediante ordinativi di pagamento a favore degli interessati, anche se destinati a prestare servizio presso uffici diversi da quelli dell'Amministrazione finanziaria.

A tal fine, è istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, che provvederà all'accreditamento dei fondi necessari agli intendenti di finanza con apertura di credito di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 25.

Adempimenti per l'iscrizione nel quadro speciale e per l'esodo volontario

Le intendenze di finanza dovranno trasmettere le documentate domande degli interessati: *a*) al Ministero delle finanze, ove venga chiesta l'iscrizione nel quadro; *b*) alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali o al fondo di previdenza a favore degli impiegati ed agenti delle imposte comunali di consumo, ove venga chiesta la risoluzione del rapporto d'impiego.

L'accertamento nei confronti di ciascuna unità delle condizioni previste per poter beneficiare delle agevolazioni indicate nel precedente art. 23 è di competenza degli organi di amministrazione e di controllo della Cassa per le pensioni e del fondo di previdenza.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26.

Funzionamento delle commissioni

In relazione alle esigenze amministrative, organizzative e tecniche connesse alla soppressione delle imposte comunali di consumo, il Ministro per le finanze è autorizzato a stabilire con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, anche in deroga alle disposizioni vigenti, il numero massimo delle riunioni mensili delle commissioni previste negli articoli 3 e 10 del presente decreto.

Art. 27

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR — VALSECCHI — MALAGODI — TAVIANI

Visto, il *Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 252, foglio n. 19. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 650.

Perfezionamento e revisione del sistema catastale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321,

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

TITOLO I
CATASTO TERRENI

Art. 1.

Atti del catasto dei terreni

L'art. 41 del testo unico delle leggi sul catasto dei terreni è sostituito dal seguente:

« Costituiscono il catasto:

1) la mappa particellare;
2) l'elenco o lo schedario delle particelle;
3) il registro o schedario delle partite;
4) la matricola o schedario dei possessori.

Il tipo, la forma e le caratteristiche degli atti sono approvati con decreti del Ministro per le finanze anche per assicurarne la idoneità alla elaborazione meccanografica.

Viene inoltre conservata presso gli uffici tecnici erariali la raccolta dei tipi di frazionamento e dei tipi particellari, che sono assoggettati alla consultazione ed al rilascio di copie alla stregua degli atti innanzi citati ».

Art. 2.

Riordinamento del testo unico

Il secondo comma dell'art. 42 del testo unico delle leggi sul catasto dei terreni è soppresso. Gli articoli 55, 56, 57, 57-*bis* e 60 dello stesso testo unico, più volte modificati, sono sostituiti dagli articoli da 3 a 13 del presente decreto.

Art. 3.

Obbligo delle volture catastali

Ogni qualvolta vengono posti in essere atti civili o giudiziali od amministrativi che diano origine al trasferimento di diritti censiti nel catasto dei terreni, coloro che sono tenuti alla registrazione degli atti stessi hanno altresì l'obbligo di richiedere le conseguenti volture catastali.

Lo stesso obbligo incombe, nei casi di trasferimenti per causa di morte, a coloro che sono tenuti alla presentazione delle denunce di successione.

Le volture devono essere richieste mediante presentazione delle apposite domande, nel termine di trenta giorni dall'avvenuta registrazione degli atti o delle denunce di cui ai precedenti commi, all'ufficio tecnico erariale della provincia dove ha sede l'ufficio presso il quale ha avuto luogo la registrazione, ovvero della provincia ove si trovano i beni su cui si esercitano i diritti trasferiti.

E' data facoltà di inviare le domande di volture per posta, mediante plico raccomandato.

Art. 4.

Domande di volture

Le domande di volture devono essere compilate sopra un modulo a stampa prescritto dall'amministrazione, unitamente alle rispettive note specificanti i trasporti da eseguirsi in catasto in dipendenza degli avvenuti trasferimenti.

Negli atti e nelle denunce di cui al primo e secondo comma del precedente art. 3, così come nelle domande di volture da essi dipendenti, gli immobili trasferiti devono essere descritti con gli estremi con i quali sono individuati in catasto da desumersi da certificati catastali di date non anteriori a tre mesi rispetto a quelle dei medesimi atti o denunce.

E' però consentito derogare dalla norma di cui al precedente comma per atti di eccezionale e dichiarata urgenza. In tal caso nelle dipendenti domande di volture deve essere resa esplicita dichiarazione che gli estremi con i quali sono descritti gli immobili di cui si chiede la voltura, benchè desunti da certificati di data posteriore agli atti, identificano esattamente gli immobili sui quali si esercitano i diritti trasferiti.

Quando i trasferimenti riguardano particelle frazionate, gli estremi di individuazione delle particelle derivate dal frazionamento devono essere desunti dai tipi di frazionamento di cui al seguente art. 6.

Alle domande di volture vanno allegati:

a) copie in carta libera degli atti civili o giudiziali od amministrativi che danno origine alle domande stesse o delle denunce di trasferimento per causa di morte, queste ultime corredate dalle copie dei documenti relativi alla successione;

b) i certificati catastali, acquisiti ai sensi dei commi precedenti.

Le copie di cui al punto *a*) devono recare una attestazione, resa da pubblici ufficiali ovvero dai competenti uffici, dalla quale risultino la data e gli altri estremi dell'avvenuta registrazione.

Quando per tutti o per una parte degli immobili oggetto di trasferimento non vi è concordanza fra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento stesso, la domanda di voltura deve anche contenere un elenco specificante gli atti o documenti che hanno dato luogo ai passaggi intermedi fra le ditte di cui sopra; ovvero, quando i passaggi intermedi non sono stati convalidati da atti legali, una dichiarazione della parte cedente, autenticata da chi provvede alla rogazione od emanazione od autenticazione, ovvero un atto notorio in caso di trasferimento per causa di morte, dimostranti la cronistoria dei passaggi medesimi.

Nei casi previsti dal precedente comma quarto, alla domanda di volture deve essere altresì unita una copia del corrispondente tipo di frazionamento dichiarata conforme all'originale da chi provvede alla rogazione od emanazione od autenticazione ovvero alla pubblicazione del testamento.

Coloro che sono obbligati a presentare le domande di volture dipendenti da successioni senza testamento, pur rimanendo responsabili delle domande medesime, che sottoscrivono, possono richiedere per la loro compilazione l'assistenza degli uffici tecnici erariali, semprechè abbiano precedentemente provveduto alla presentazione della regolare denuncia al competente ufficio.

Art. 5.

Presentazione dei tipi di frazionamento

Quando un trasferimento di beni immobili comporta il frazionamento di particelle, deve essere preventivamente presentato all'ufficio tecnico erariale il corrispondente tipo di frazionamento, firmato da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria: il tipo deve essere presentato in doppio originale, uno dei quali redatto su di un estratto autenticato della mappa catastale, di data non anteriore a sei mesi, e l'altro su di una copia dello stesso.

L'ufficio tecnico erariale, accertata la conformità del tipo alle norme vigenti, ne dà attestazione su entrambi gli originali e ne restituisce uno entro 20 giorni dalla data di presentazione. Trascorso tale termine senza che l'ufficio vi abbia provveduto, gli atti che danno origine al trasferimento possono essere redatti con riferimento al tipo di frazionamento privo dell'attestazione di conformità: in tal caso non è applicabile la procedura di cui al successivo art. 8, quinto comma; rimane invece operante la facoltà prevista dall'art. 9.

Il detto originale restituito od una sua copia autenticata da chi provvede alla rogazione od emanazione od autenticazione, ovvero alla pubblicazione di testamento, sottoscritto per accettazione dalle parti interessate, deve essere quindi unito al documento che dà origine al

trasferimento per formarne parte integrante, semprechè non siano trascorsi più di sei mesi dalla data della dichiarazione di conformità: questa è tuttavia rinnovabile in qualsiasi momento, fino a quando non siano state introdotte in mappa variazioni delle linee interessate dal tipo di frazionamento.

Eventuali altri disegni o planimetrie uniti all'atto che dà origine al trasferimento non possono riportare misure in contrasto con quelle espressamente indicate sul tipo di frazionamento ovvero, nel caso previsto nel quinto comma del successivo art. 6, sul disegno allegato ad esso.

Art. 6.

Redazione dei tipi di frazionamento

Nella redazione dei tipi di frazionamento le nuove linee dividenti devono essere definite mediante misure prese sul terreno e riportate sul disegno.

Le misure devono essere rigorosamente riferite a punti o linee reali stabili, esattamente identificabili sul terreno oltrechè riconoscibili sulle mappe catastali; detti punti o linee, oltre che indicati, devono essere sinteticamente ma chiaramente descritti. Deve essere data preferenza ai punti riportati sulle mappe originali d'impianto, di cui può essere a tal fine richiesta la gratuita consultazione o ai punti di cui al successivo art. 11 o a punti appositamente concordati con l'ufficio tecnico erariale.

Quando le nuove dividenti di possesso, identificate sul disegno con le nuove linee, sono materializzate con manufatti o particolari topografici, anche questi devono essere sinteticamente descritti nel tipo di frazionamento medesimo.

L'assunzione delle misure può essere effettuata con qualsiasi metodo suggerito dalla buona tecnica; deve in particolare essere eseguito un congruo numero di misure di controllo. Qualora queste diano risultati che presentino, rispetto alle corrispondenti misure rilevate sulla mappa, differenze eccedenti le tolleranze d'uso, deve esserne fatta esplicita menzione.

Quando in particolare la configurazione delle particelle da dividere ricavata dalla mappa non corrisponde alla configurazione delle medesime particelle ricavata sul terreno, questa deve essere riprodotta, regolarmente quotata, in un disegno allegato al tipo e che ne forma parte integrante, eseguito in una scala avente denominatore non maggiore di quello della mappa corrispondente.

Su di esso deve essere identificata, mediante le misure di cui al primo comma, la posizione delle nuove linee dividenti. Detta posizione sarà altresì indicata con la massima possibile approssimazione sul tipo di frazionamento eseguito sull'estratto della mappa in guisa che le superfici delle particelle da dividere risultino ripartite fra le particelle derivate dal frazionamento in proporzione delle superfici effettive.

Nel caso previsto dal precedente comma la norma portata dall'ultimo comma del precedente art. 5 si intende riferita al disegno allegato al tipo.

Art. 7.

Trasferimenti a misura

Qualora nel documento che dà origine al trasferimento venga dichiarato che il trasferimento stesso ha luogo a misura e non a corpo, la circostanza deve essere fatta risultare nella domanda di volture.

Qualora il trasferimento abbia luogo con frazionamento di particelle, il relativo tipo di frazionamento deve essere corredato di tutte le misure idonee a consentire la completa dimostrazione della determinazione delle superfici effettive degli immobili sui quali si esercitano i diritti trasferiti.

Qualora invece il trasferimento non richieda il frazionamento di particelle, le misure necessarie per la dimostrazione di cui al comma precedente devono essere riportate su di un disegno, detto tipo particellare, nel quale viene riprodotta la configurazione delle particelle trasferite.

Ai tipi particellari si applicano, in quanto possibili, tutte le norme previste agli articoli 5 e 6 per i tipi di frazionamento; è escluso in particolare l'obbligo della redazione su di un estratto della mappa catastale.

Art. 8.

Esecuzione delle volture

L'ufficio tecnico erariale esegue nei propri atti le volture richieste sulla fede delle rispettive domande e delle corrispondenti note.

Le volture richieste con domande corredate dalla dichiarazione di cui alla seconda parte del comma settimo dell'art. 4 vengono eseguite con riserva, limitatamente alle particelle interessate dall'anzidetta dichiarazione, e notificate alle ditte alle quali in catasto le particelle medesime risultano iscritte.

La riserva viene fatta constare negli atti del catasto ai sensi dell'art. 12 della legge 1° ottobre 1969, n. 679.

Analoga procedura deve essere seguita ogni qualvolta manchi la piena corrispondenza fra gli elementi distintivi del trasferimento riportati dalla domanda di volture e quanto risulta negli atti del catasto, semprechè la mancata corrispondenza non dipenda da errori materiali rettificabili negli atti medesimi.

Se, ricorrendone il caso, non è stato redatto il tipo di frazionamento ovvero esso non è stato dichiarato conforme alle norme di legge ai sensi del comma secondo del precedente art. 5, la voltura viene eseguita cointestando alle parti le particelle che devono frazionarsi. In tal caso, per ottenere l'introduzione in catasto del frazionamento, deve essere prodotto un tipo redatto in aderenza all'atto o alla denuncia di successione e secondo le norme dei precedenti articoli, munito delle firme di tutte le parti interessate dal trasferimento cui il tipo si riferisce, autenticate nelle forme di rito.

Art. 9.

Controlli sopraluogo delle misure

L'ufficio tecnico erariale ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli sopraluogo della rispondenza topografica delle misure riportate sui tipi di frazionamento e sui tipi particellari di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7.

Qualora nel corso degli anzidetti controlli, vengano accertate discordanze eccedenti i prescritti limiti di tolleranza, provvede ad apporre annotazioni di riserva relativamente alle particelle o porzioni di particelle a cui le discordanze si riferiscono ed a darne comunicazione alle ditte che risultano iscritte in catasto come possessori degli anzidetti immobili, invitandole a provvedere in merito mediante la stesura di regolari atti di rettifica, corredati dei necessari tipi di frazionamento e la presentazione delle conseguenti domande di volture di convalida.

Art. 10.

Coordinate dei vertici dei confini

Allo scopo di perfezionare le operazioni di misura sul terreno e sulla mappa — con riferimento a quanto disposto dall'art. 45 del capitolo III del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 e con riferimento all'art. 1 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, e successive modificazioni — l'Amministrazione del catasto ha facoltà di provvedere alla graduale determinazione delle coordinate dei vertici dei confini relativi ai singoli possessi con la costituzione, per ogni foglio di mappa, di un elenco contenente tutte le coordinate ivi ricadenti.

Art. 11.

Punti di riferimento definiti da coordinate analitiche

A cura dell'Amministrazione del catasto verrà introdotto gradualmente in ciascun foglio di mappa un numero sufficiente di punti di riferimento collegati a caposaldi stabili sul terreno, le cui coordinate analitiche permettano l'appoggio ad essi per ogni nuovo rilievo topografico.

Art. 12.

Sanzioni

Coloro che non osservino le disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5, 6 e 7 sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 5000 a lire 20.000, semprechè non abbiano ottemperato all'invito loro rivolto di provvedere nel termine improrogabile di trenta giorni alla eliminazione della irregolarità accertata a loro carico; l'inosservanza di tutti i termini temporali e tuttavia contestabile immediatamente.

Le inosservanze di cui al comma precedente possono essere accertate tanto all'atto della presentazione della domanda di volture quanto durante la sua esecuzione in catasto.

Se nell'atto e nella conseguente domanda di volture viene fatto riferimento ad un tipo di frazionamento privo della prescritta dichiarazione di conformità alle norme di legge, semprechè ciò non dipenda dall'inosservanza del termine previsto al secondo comma del precedente art. 5 da parte dell'ufficio tecnico erariale, devono essere assoggettati alla medesima pena pecuniaria il tecnico che ha firmato il tipo stesso ed il responsabile della presentazione della domanda di volture.

A carico degli inadempienti saranno in ogni caso poste anche tutte le eventuali spese occorse all'ufficio tecnico erariale per fornirsi di quanto sia stato inutilmente richiesto agli interessati, ai sensi del primo comma del presente articolo.

L'accertamento delle violazioni spetta agli ingegneri dirigenti degli uffici tecnici erariali.

Il relativo processo verbale è trasmesso all'intendente di finanza competente per territorio, per l'applicazione della pena pecuniaria, a norma degli articoli 55 e seguenti della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 13.

Comunicazioni agli ordini o collegi professionali

Gli uffici tecnici erariali sono tenuti a segnalare agli ordini o collegi professionali competenti — con comunicazioni periodiche — le irregolarità riscontrate nella presentazione delle domande di volture e nella compilazione delle relative note, nonchè nella redazione dei tipi di frazionamento e dei tipi particellari, semprechè esse non siano state eliminate nel termine indicato al primo comma del precedente art. 12 ed abbiano carattere ricorrente.

Dovranno inoltre essere segnalate le discordanze di cui al secondo comma dell'art. 9, quando siano state rilevate ripetutamente su elaborati allestiti dal medesimo professionista.

TITOLO II
CATASTO EDILIZIO URBANO

Art. 14.

Volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano

Le norme sulle volture catastali contenute nel titolo I regolano anche le volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano.

Art. 15.

Iscrizione nel catasto edilizio urbano delle aree scoperte e dei lastrici solari

Ad integrazione e modifica di quanto è stabilito con la legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata con decreto-legge 8 aprile 1948, n. 514, e con il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, nel catasto edilizio urbano verranno anche iscritti, con indicazione della sola superficie, i lastrici solari nonchè le aree scoperte di pertinenza o dipendenza delle unità immobiliari urbane.

Gli uni e le altre dovranno essere dichiarati dagli interessati con le medesime modalità stabilite per la dichiarazione delle unità immobiliari urbane dalle norme di legge e di regolamento citate al comma precedente.

Resta valida la norma portata dall'art. 51 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, circa il computo anche delle aree scoperte nella determinazione della consistenza delle unità immobiliari urbane.

TITOLO III
COMMISSIONI CENSUARIE

Art. 16.

Commissioni locali e centrale

Per i lavori di formazione, di revisione e di conservazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è coadiuvata dalle commissioni censuarie distrettuali, dalle commissioni censuarie provinciali e dalla commissione censuaria centrale.

Le commissioni censuarie distrettuali hanno sede nei comuni con maggiore popolazione residente tra quelli del distretto censuario, con riferimento ai dati del censimento del 1971.

Le commissioni censuarie provinciali hanno sede nel capoluogo di ciascuna provincia.

La commissione censuaria centrale ha sede in Roma.

Si considera distretto censuario il territorio comprendente uno o più comuni amministrativi o censuari che presentino analogia di condizioni nell'economia agraria ed urbana, tenendo anche conto delle circoscrizioni statistiche stabilite dall'Istat.

I distretti censuari sono determinati con decreto del Ministro per le finanze, sentita la commissione censuaria centrale e comunque non possono essere costituiti da più di dodici comuni.

Art. 17.

Composizione delle commissioni censuarie distrettuali

La commissione censuaria distrettuale è costituita di un presidente, di otto membri ordinari effettivi, di quattro membri ordinari supplenti. La commissione è integrata da due membri aggregati effettivi e due supplenti per ciascun comune del distretto censuario, aventi soltanto funzione consultiva.

La commissione funziona in due distinte sezioni: la prima sezione con competenza in materia di catasto terreni, la seconda con competenza in materia di catasto edilizio urbano.

Il presidente è unico per le due sezioni.

Ciascuna sezione è composta, oltre che del presidente, di quattro membri ordinari effettivi, di due membri ordinari supplenti, nonchè di un membro aggregato effettivo o del suo supplente per ciascun comune del distretto censuario.

I dodici membri ordinari della commissione sono scelti dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il distretto censuario o la maggior parte di esso, fra un numero doppio di persone designate dai consigli comunali dei comuni del distretto stesso.

I quattro membri aggregati sono direttamente designati dalle giunte municipali che rappresentano.

La scelta dei membri ordinari da parte del presidente del tribunale è fatta come segue:

a) per la prima sezione: fra i tecnici ed esperti in agricoltura;

b) per la seconda sezione: fra i tecnici ed esperti in edilizia.

Tutti i designati devono possedere i requisiti di cui al successivo art. 21.

Il presidente della commissione censuaria distrettuale è scelto dallo stesso presidente del tribunale, tra i magistrati dell'ordine giudiziario in servizio o a riposo e tra i funzionari dello Stato in servizio o a riposo che rivestano o abbiano rivestito la qualifica almeno di direttore di divisione od equiparata, residenti nella provincia.

Alle nomine provvede, in conformità, l'intendente di finanza con proprio decreto.

Art. 18.

Designazione dei membri delle commissioni censuarie distrettuali

I sindaci dei comuni del distretto censuario devono comunicare per iscritto le designazioni previste dal precedente art. 17 al competente presidente del tribunale e all'intendente di finanza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'invito che sarà loro rivolto dallo stesso intendente di finanza.

Scaduto detto termine, se le designazioni di cui sopra non sono pervenute o non sono complete il presidente del tribunale procede alla scelta dei membri della commissione censuaria distrettuale, su designazioni dell'intendente di finanza da farsi entro i successivi trenta giorni.

Art. 19.

Composizione delle commissioni censuarie provinciali

Le commissioni censuarie provinciali sono costituite di un presidente, di otto membri effettivi e di quattro membri supplenti.

Esse funzionano in due distinte sezioni: la prima sezione con competenza in materia di catasto terreni, la seconda con competenza in materia di catasto edilizio urbano.

Il presidente è unico per le due sezioni.

Ciascuna sezione è composta, oltre che del presidente, di quattro membri effettivi e di due supplenti.

I membri effettivi e supplenti sono scelti dal presidente della corte d'appello fra un numero doppio di designati dal consiglio provinciale, per una metà dei membri da nominare, e dall'amministrazione finanziaria per l'altra metà dei membri medesimi.

Nella regione Valle d'Aosta le designazioni di competenza della giunta dell'amministrazione provinciale sono effettuate dalla giunta regionale; nella regione Trentino-Alto Adige sono effettuate, per le rispettive circoscrizioni, dalla giunta della provincia di Trento e dalla giunta della provincia di Bolzano; nella Regione siciliana, dopo che saranno costituiti i liberi consorzi dei comuni, dalle giunte dei consorzi stessi.

La designazione dei membri effettivi e supplenti è fatta come segue:

a) per la prima sezione: tra tecnici ed esperti in agricoltura;

b) per la seconda sezione: tra tecnici ed esperti in edilizia.

Tutti i designati devono possedere i requisiti di cui al successivo art. 21.

Le designazioni debbono essere effettuate per iscritto entro trenta giorni dalla data dell'invito che sarà rivolto dall'intendente di finanza, e fatte pervenire al presidente della corte d'appello e all'intendente di finanza.

Scaduto detto termine, se le designazioni di cui sopra non sono pervenute o non sono complete il presidente della corte d'appello può procedere alla scelta dei membri della commissione censuaria provinciale, su designazioni dell'intendente di finanza da farsi entro i successivi trenta giorni.

Il presidente della commissione censuaria provinciale è scelto dallo stesso presidente della corte d'appello fra i magistrati dell'ordine giudiziario, in servizio o a riposo e tra i funzionari dello Stato in servizio o a riposo che rivestano o abbiano rivestito la qualifica almeno di ispettore generale od equiparata, residenti nella provincia.

Alle nomine provvede, in conformità, il Ministro per le finanze con proprio decreto.

Art. 20.

Segretario delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali

Le commissioni censuarie distrettuali e provinciali sono assistite ciascuna da un segretario nominato con decreto dell'intendente di finanza, sentito il presidente della commissione corrispondente.

Tanto il segretario della commissione censuaria, distrettuale, quanto quello della commissione censuaria provinciale, sono scelti tra i dipendenti delle carriere di concetto dell'ufficio tecnico erariale su proposta del dirigente dell'ufficio stesso.

Art. 21.

Requisiti per la nomina a componente delle commissioni censuarie locali

I componenti delle commissioni distrettuali e provinciali debbono possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani;

b) godere dei diritti civili e politici;

c) essere di buona condotta;

d) avere la residenza in uno dei comuni della provincia;

e) non aver superato, al momento della nomina, il 72° anno di età;

f) non aver riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi ovvero condanna a pena detentiva o multa per violazione di leggi tributarie, salvi gli effetti della riabilitazione.

Art. 22.

Incompatibilità

Non possono far parte delle commissioni censuarie, finchè permangono nell'esercizio delle loro funzioni:

a) i membri del Parlamento;

b) i consiglieri regionali;

c) i prefetti;

d) gli intendenti di finanza;

e) gli amministratori degli enti che applicano o che hanno una partecipazione nel gettito dei tributi nonchè coloro che come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali comunque concorrono all'accertamento dei tributi stessi;

f) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo ed i funzionari civili dei Corpi di polizia in attività di servizio;

g) i dipendenti dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, nonchè del catasto e dei servizi tecnici erariali;

h) le persone che esercitano abitualmente l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti in vertenze di carattere tributario;

i) gli esattori ed i collettori delle imposte dirette.

Non possono essere contemporaneamente componenti della stessa sezione i coniugi, i parenti ed affini entro il 4° grado.

Art. 23.

Decadenza dall'incarico

Decadono dall'incarico i componenti delle commissioni censuarie, distrettuali e provinciali i quali:

a) hanno perduto uno dei requisiti di cui all'art. 21;

b) sono incorsi in uno dei motivi di incompatibilità previsti dall'art. 22;

c) cessano, se magistrati o impiegati dello Stato o di enti pubblici in attività di servizio, dall'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o da dimissioni volontarie secondo i rispettivi ordinamenti;

d) risultano impossibilitati a partecipare con continuità alle sedute;

e) se presidenti delle commissioni, omettono di convocare la commissione per un periodo superiore a due mesi dalla data di richiesta dell'amministrazione catastale.

La decadenza è dichiarata dal Ministro per le finanze su richiesta del presidente della corte d'appello per i componenti le commissioni provinciali e dall'intendente di finanza su richiesta del presidente del tribunale per i componenti le commissioni distrettuali.

Art. 24.

Composizione della commissione censuaria centrale

La commissione censuaria centrale è composta di un presidente, di venti membri effettivi e di sei membri supplenti.

Essa si articola in due distinte sezioni, ciascuna delle quali è retta da un presidente di sezione: la prima ha competenza in materia di catasto terreni, la seconda ha competenza in materia di catasto edilizio urbano.

Il presidente della commissione censuaria centrale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le finanze.

I membri effettivi ed i membri supplenti sono nominati con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

Con successivo decreto del Ministro per le finanze vengono nominati, su proposta del presidente della commissione censuaria centrale, i presidenti di sezione, scelti tra i membri effettivi delle rispettive sezioni.

Fanno parte di tutte e due le sezioni:

a) il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e il direttore generale delle imposte dirette;

b) un funzionario dell'Avvocatura generale dello Stato, con qualifica non inferiore a sostituto avvocato generale;

c) un magistrato con sede in Roma, con qualifica non inferiore a consigliere di Cassazione;

d) sei membri effettivi e due supplenti scelti fra i professori titolari o incaricati di cattedre universitarie in materia di economia e di estimo.

Fanno parte soltanto della prima sezione:

e) un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, laureato in agraria e con qualifica di direttore generale o equiparata;

f) due ingegneri dirigenti di servizio della direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

g) due membri effettivi e due supplenti scelti fra i cittadini particolarmente esperti in materia catastale.

Fanno parte soltanto della seconda sezione:

h) un funzionario del Ministero dei lavori pubblici, laureato in ingegneria e con qualifica di direttore generale o equiparata;

i) due ingegneri dirigenti di servizio della direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

l) due membri effettivi e due supplenti scelti fra i cittadini particolarmente esperti in materia catastale.

Art. 25.

Collegio dei periti

La presidenza della commissione censuaria centrale è assistita da un collegio di periti i cui componenti, in numero non superiore a sei, sono scelti dal Ministro per le finanze tra gli ingegneri ed i geometri dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali. Il capo del collegio è un ingegnere della predetta amministrazione avente qualifica non inferiore a quella di ingegnere capo.

Il collegio è coadiuvato, in relazione alle necessità, da altro personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Art. 26.
Segretario della commissione censuaria centrale

Le funzioni di segretario della commissione censuaria centrale sono affidate dal Ministro per le finanze, con proprio decreto, ad un funzionario della carriera di concetto dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Art. 27.
Funzione e durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie

I componenti delle commissioni censuarie hanno tutti identica funzione; le loro deliberazioni sono indirizzate unicamente all'applicazione della legge in base all'obiettivo apprezzamento degli elementi di giudizio, esclusa ogni considerazione di interessi territoriali, di categoria o di parte.

Essi restano in carica sei anni e possono essere confermati, seguendo il procedimento previsto dagli articoli 17, 19 e 24. Lo stesso procedimento si osserva ove si renda necessario far luogo a sostituzioni di membri deceduti o comunque cessati dall'ufficio.

Chi surroga i componenti che hanno cessato dall'ufficio prima della ordinaria scadenza, rimane in carica fino al termine stabilito per la rinnovazione della commissione.

Art. 28.
Comunicazione delle nomine

La comunicazione ufficiale dell'avvenuta nomina a componente delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali è fatta dall'intendente di finanza; quella della nomina a componente della commissione censuarie centrale è fatta dal Ministro per le finanze.

Art. 29.
Giuramento

I presidenti delle commissioni censuarie sono tenuti, all'atto dell'immissione in carica, a prestare giuramento pronunciando la seguente formula e sottoscrivendola:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza i doveri inerenti al mio ufficio ».

I presidenti delle commissioni distrettuali e provinciali prestano giuramento, rispettivamente, dinanzi al presidente del tribunale e dinanzi al presidente della corte d'appello o a chi ne fa le veci; il presidente della commissione centrale giura dinanzi al presidente della Corte di cassazione.

Il giuramento dei membri è ricevuto dal presidente in carica della commissione.

I verbali relativi sono conservati, rispettivamente, presso il tribunale, la corte d'appello, la Corte di cassazione e la segreteria della commissione competente.

I componenti delle commissioni confermati nella carica non sono tenuti a nuovo giuramento.

Art. 30.
Attribuzioni delle commissioni censuarie distrettuali

Le commissioni censuarie distrettuali, su richiesta dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, devono prestare il loro concorso nelle operazioni di formazione, di revisione e di conservazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nei limiti e modi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento per l'esecuzione delle anzidette operazioni.

In materia di catasto terreni compete ad esse di esaminare ed approvare i prospetti delle qualità e classi dei terreni dei comuni del proprio distretto, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dei prospetti stessi.

In materia di catasto edilizio urbano compete ad esse di esaminare ed approvare per il territorio dei comuni del proprio distretto, il quadro delle categorie e delle classi, entro lo stesso termine di cui al precedente comma.

Tanto in materia di catasto terreni quanto in materia di catasto edilizio urbano, le commissioni censuarie distrettuali devono presentare alle commissioni censuarie provinciali le loro osservazioni e gli eventuali motivati reclami circa i prospetti delle tariffe relative ai comuni del proprio distretto, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione.

Art. 31.
Attribuzioni delle commissioni censuarie provinciali

Le commissioni censuarie provinciali:

a) esaminano e approvano i prospetti delle tariffe per i terreni e per le unità immobiliari urbane dei comuni della propria provincia entro il termine di sessanta giorni successivo a quello concesso alle commissioni censuarie distrettuali per la presentazione di osservazioni e reclami sui prospetti delle tariffe relative ai comuni del proprio distretto censuario. Nel solo caso di revisione generale degli estimi tale approvazione resta condizionata, ai fini di perequazione, alla ratifica da parte della commissione censuaria centrale;

b) decidono in prima istanza sulle controversie sorte tra l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e le commissioni censuarie distrettuali in materia di prospetti delle qualità e classi dei terreni e delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane, entro il termine di sessanta giorni successivo a quello concesso alle commissioni censuarie distrettuali per l'esame e l'approvazione dei prospetti stessi.

Le commissioni censuarie provinciali si sostituiscono alle commissioni censuarie distrettuali che non adottano nei termini di tempo stabiliti le decisioni di cui al precedente articolo.

Art. 32.
Attribuzioni della commissione censuaria centrale

La commissione censuaria centrale:

a) decide sui ricorsi inoltrati dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e dalle commissioni distrettuali contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali in merito ai prospetti delle qualità e classi dei terreni, ai quadri delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione dei ricorsi stessi;

b) provvede — nel solo caso di revisione generale delle tariffe d'estimo ed al fine di assicurare la perequazione degli estimi nell'ambito dell'intero territorio nazionale — alla ratifica, previe eventuali variazioni, delle tariffe relative alle qualità e classi dei terreni e di quelle relative alle unità immobiliari urbane, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione dei prospetti delle tariffe stesse, già approvate dalla commissione censuaria provinciale;

c) si sostituisce alle commissioni censuarie provinciali, che non adottano nei termini di tempo stabiliti le decisioni di cui al precedente articolo. Le decisioni relative devono essere adottate entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione degli atti;

d) dà parere, a richiesta dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, in ordine alle operazioni catastali regolate dai decreti emessi in attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, e per le quali il parere stesso è espressamente previsto;

e) dà parere, a richiesta degli organi competenti, in merito alla utilizzazione degli elementi catastali disposta da norme legislative e regolamentari che disciplinano materie anche diverse dalle funzioni istituzionali del catasto;

f) svolge la consulenza tecnica, a richiesta della commissione centrale tributaria, in merito alle vertenze nelle quali l'aspetto catastale assuma rilevanza;

g) dà parere, a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, sopra ogni questione concernente la formazione, la revisione e la conservazione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano e l'utilizzazione dei relativi dati ai fini tributari.

La commissione censuaria centrale ha, inoltre, facoltà di proporre al Ministro per le finanze:

h) di affidare a singoli componenti l'incarico di eseguire studi ed indagini particolari per l'espletamento dei compiti demandati alla commissione stessa, ivi compresi quelli derivanti da leggi speciali;

i) di dare incarico a professori universitari o di istituti d'istruzione superiore ed a tecnici di specifica competenza di provvedere alla raccolta di elementi economici attinenti al settore agricolo o a quello dell'edilizia e alla conseguente compilazione di analisi estimali concernenti beni rustici o urbani.

Art. 33.

Compiti del collegio dei periti

Sono compiti del collegio dei periti:

a) raccogliere e coordinare gli elementi tecnici ed economici necessari alla commissione censuaria centrale per le decisioni devolutele e per l'adempimento di ogni altro compito attribuitole;

b) prestare assistenza tecnica ai membri della commissione censuaria centrale per l'espletamento degli incarichi agli stessi affidati.

Art. 34.

Sedute delle commissioni censuarie

Le commissioni censuarie si riuniscono in seduta plenaria o in seduta di sezione.

Le commissioni censuarie si riuniscono in seduta plenaria quando il presidente lo ritenga opportuno per l'importanza delle materie devolute o per la necessità di adottare uniformi criteri di massima.

Nelle sedute plenarie della commissione censuaria centrale in assenza del presidente assume tali funzioni il presidente di sezione più anziano nella carica ed in caso di parità di anzianità di carica il più anziano di età.

Nelle sedute plenarie delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali, in assenza del presidente assume tale funzione il membro più anziano nella carica ed in caso di parità di anzianità di carica il membro più anziano di età.

Le sedute, sia plenarie che di sezione, vengono sempre fissate dal presidente della commissione.

Alle sedute delle commissioni censuarie distrettuali partecipano i membri ordinari e i supplenti nonchè i membri aggregati o i loro supplenti dei comuni direttamente interessati dalle questioni all'ordine del giorno.

Art. 35.

Validità delle deliberazioni

Nelle sedute plenarie o di sezione le commissioni censuarie non possono deliberare se non è presente la maggioranza dei componenti ordinari.

I membri supplenti intervengono alle adunanze e concorrono a formare il numero legale nell'assenza di membri effettivi. In tale caso hanno voto deliberativo.

I membri supplenti hanno dal pari voto deliberativo quando sono relatori.

Le deliberazioni, per essere valide, debbono essere prese a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto: in caso di parità prevale il voto del presidente, il quale esprime per ultimo il proprio voto.

Art. 36.

Scioglimento delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali

Quando le commissioni censuarie distrettuali e provinciali non adempiono regolarmente ed in tempo debito al loro mandato, l'intendente di finanza ed il Ministro per le finanze, rispettivamente, possono disporne lo scioglimento, sentito il presidente del tribunale per le commissioni distrettuali e della corte d'appello per quelle provinciali.

Art. 37.

Intervento del dirigente l'ufficio tecnico erariale

Alle adunanze delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali ha facoltà di intervenire, personalmente od a mezzo di un suo rappresentante, l'ingegnere dirigente dell'ufficio tecnico erariale, per fornire tutti i chiarimenti che siano necessari in ordine alle proposte avanzate dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Tale intervento è obbligatorio se richiesto per iscritto dal presidente della commissione, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

Dichiarata dal presidente chiusa la discussione, il rappresentante dell'ufficio tecnico erariale deve ritirarsi prima che sia dato inizio alla votazione.

Art. 38.

Spese di funzionamento delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali

Salvo quanto disposto dal successivo art. 39 le spese per quanto occorre al funzionamento delle commissioni censuarie provinciali fanno carico alle rispettive provincie, quelle per il funzionamento delle commissioni censuarie distrettuali ai comuni del distretto censuario, ripartendole in misura proporzionale al totale complessivo dei redditi imponibili dei terreni, dominicali ed agrari, e dei fabbricati.

Art. 39.

Compensi ai componenti le commissioni censuarie distrettuali e provinciali

Ai componenti le commissioni censuarie distrettuali e provinciali ed ai rispettivi segretari è dovuta, per ciascun giorno di adunanza, una indennità in misura pari

a quella prevista per i componenti le commissioni operanti nelle amministrazioni statali previste dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, al lordo delle ritenute di legge.

Agli stessi componenti e segretari, che non risiedono nel luogo dove si tengono le adunanze, sono dovute le seguenti indennità di viaggio e di soggiorno:

a) per gli elementi che sono funzionari dello Stato, quelle stabilite dalle disposizioni in vigore per i trasferimenti e le missioni;

b) per gli elementi che non sono funzionari dello Stato, quelle spettanti ai funzionari dello Stato aventi la qualifica di direttore di divisione.

Le stesse indennità spettano per le eventuali missioni che i componenti e i segretari delle commissioni distrettuali e provinciali debbano compiere fuori delle sedi delle rispettive commissioni, per gli espletamenti degli incarichi attribuiti alle commissioni stesse.

Ai componenti le commissioni, esclusi gli impiegati amministrativi dello Stato che godono di trattamento economico onnicomprensivo, competono i compensi di cui al presente articolo.

Tutte le spese previste nel presente articolo fanno carico su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze; alla liquidazione ed al pagamento dei compensi provvede l'intendenza di finanza su richiesta del presidente della commissione.

Art. 40.

Compensi ai componenti la commissione censuaria centrale

Con decreto del Ministro per le finanze viene stabilito il compenso da corrispondere ai componenti la commissione censuaria centrale, in ragione alla partecipazione ai lavori della commissione stessa ed all'attività svolta in dipendenza di compiti attribuiti da leggi speciali. Con lo stesso decreto viene anche stabilito il compenso da corrispondere al capo del collegio dei periti e al segretario della commissione censuaria centrale.

Ugualmente con decreto del Ministro per le finanze vengono stabiliti, di volta in volta, i compensi da corrispondere ai componenti la commissione, ed ai professori e tecnici, per l'espletamento degli incarichi previsti alle lettere *h*) ed *i*) dell'art. 32 nonchè ai componenti del collegio dei periti per le indagini dirette all'acquisizione degli elementi economici ai fini dell'esame delle tariffe d'estimo e dei coefficienti delle medesime.

Per il primo triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto i compensi di cui ai precedenti commi non possono superare, rispettivamente, il limite di lire 60.000 mensili e di lire 40.000 mensili. Per i trienni successivi i limiti anzidetti verranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro.

Ai componenti la commissione che non siano funzionari dello Stato, quando si spostano dalla propria residenza per conto della commissione stessa, spettano le indennità di viaggio e di soggiorno che giusta le vigenti disposizioni competono ai funzionari dello Stato con qualifica di direttore generale.

Ai componenti che siano funzionari dello Stato, ai componenti del collegio dei periti e al personale della Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali addetti al collegio stesso, competono, invece, le indennità di viaggio e di soggiorno fissate dalle vigenti disposizioni in relazione alla loro qualifica.

Ai componenti la commissione, esclusi gli impiegati amministrativi dello Stato che godono di trattamento economico onnicomprensivo, competono i compensi di cui al presente articolo.

Alle spese derivanti dall'applicazione del presente articolo ed a quelle inerenti il funzionamento della commissione censuaria centrale, provvede l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali coi fondi stanziati nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Titolo IV

NORME FINALI

Art. 41.

Proroga delle attuali commissioni censuarie

Le commissioni censuarie di cui alla legge 8 marzo 1943, n. 153 e successive modificazioni, continuano a funzionare fino alla data dell'insediamento prevista dal primo comma del successivo art. 42.

Art. 42.

Insediamento delle commissioni censuarie

L'insediamento delle commissioni censuarie previste dal presente decreto avrà luogo in una data unica, entro il 31 dicembre 1973, con decreto del Ministro per le finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* almeno trenta giorni prima della data stessa.

Le commissioni eventualmente non ancora costituite alla data del provvedimento previsto dal comma precedente saranno insediate con le stesse formalità con separati successivi decreti.

Art. 43.

Norme abrogate

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con le norme del presente decreto.

Tutte le disposizioni, contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore e che riguardano le commissioni censuarie comunali, devono intendersi riferite alle commissioni censuarie distrettuali.

Art. 44.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973, ad eccezione delle norme relative alla costituzione delle commissioni censuarie che entrano in vigore alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, e delle norme per l'insediamento delle commissioni stesse, previste dal precedente art. 42.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR — VALSECCHI — MALAGODI — TAVIANI

Visto, il *Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *novembre* 1972
Atti del Governo, registro n. 252, *foglio n.* 16. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 651.

Fondo speciale per il risanamento dei bilanci dei comuni e delle province.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione del fondo

Nei primi dieci anni successivi a quello di entrata in vigore del presente decreto è istituito presso il Ministero delle finanze un fondo speciale da impiegare per il graduale e proporzionale risanamento dei bilanci dei comuni e delle province che non sono in pareggio economico.

Al fondo sono assegnate con la legge di bilancio le somme annualmente occorrenti per le finalità previste dal precedente comma tenuto conto dei concreti piani di risanamento deliberati dai comuni e dalle province.

Il fondo è amministrato da un comitato avente sede presso la Direzione generale per la finanza locale.

Art. 2.

Enti destinatari

Partecipano alla ripartizione del fondo i comuni e le province, i quali deliberino concreti piani di risanamento dei rispettivi bilanci, di durata pluriennale, al fine di una graduale eliminazione della situazione strutturale di spareggio economico.

Il comitato di amministrazione del fondo determina i criteri direttivi per assicurare che i piani di risanamento dei comuni e delle province rispondano alle esigenze di cui al precedente comma e li comunica agli enti interessati e alle regioni.

Le somme conseguite a norma del primo comma del presente articolo costituiscono una integrazione di entrata, che può essere esclusivamente utilizzata per le finalità indicate nell'articolo precedente, in conformità al piano di risanamento.

Le somme attribuite sono impignorabili, insequestrabili e non possono formare oggetto di compensazione, opposizione o di altro impedimento qualsiasi. Le stesse somme altresì non possono formare oggetto di delegazione.

Art. 3.

Programma di risanamento

I piani di risanamento dei bilanci devono evidenziare le concrete linee programmatiche del risanamento totale o parziale del disavanzo economico, indicando l'eventuale incremento delle entrate od ogni possibile riduzione o contenimento delle spese.

Il piano deve essere limitato ad un periodo di tempo non eccedente la durata del fondo.

Art. 4.

Documentazione

I comuni e le province devono produrre motivata istanza al comitato, presso il Ministero delle finanze — Direzione generale per la finanza locale — entro il perentorio termine del 30 aprile dell'anno precedente a quello di inizio del piano di risanamento.

L'istanza va corredata:

a) del piano di risanamento di cui al precedente articolo, adottato con deliberazione dei rispettivi consigli divenuta esecutiva ai sensi di legge;

b) di una copia del bilancio di previsione dell'esercizio precedente a quello dell'anno in corso, del decreto di autorizzazione all'assunzione del mutuo a ripiano del relativo disavanzo economico e del verbale di chiusure dell'esercizio stesso;

c) di una copia del bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

d) di una dettagliata relazione sulla situazione patrimoniale dell'ente.

Art. 5.

Poteri del comitato

Il comitato, avuto riguardo alla disponibilità annuale del fondo, determina, con particolare considerazione per gli enti cui si applicano i benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, i criteri di massima da seguire per la valutazione delle domande, tenendo anche conto dell'incidenza che il risanamento dei bilanci potrà avere sugli indirizzi di politica economica.

Nell'esame dei piani di risanamento il comitato deve tener conto in via prioritaria dei programmi volti ad eliminare le cause dell'indebitamento, attraverso la graduale riduzione delle spese e le eventuali maggiori entrate che i comuni e le province ritengano di poter realizzare nel periodo considerato.

Il comitato, qualora ritenga che il piano di risanamento prodotto debba essere modificato, suggerisce alle amministrazioni interessate, dandone comunicazione anche alle regioni, le variazioni da introdurvi ed assegna un congruo termine per provvedervi.

I comuni e le province ove non ritengano di accogliere le variazioni proposte dal comitato possono controdedurre nello stesso termine di cui al precedente comma.

Il comitato esamina le controdeduzioni degli enti interessati ed ove queste non siano conformi ai criteri stabiliti dal precedente art. 2 può respingere, con motivata deliberazione, il piano di risanamento.

In mancanza di controdeduzioni da parte degli enti interessati, si intendono accettate le variazioni suggerite al piano dal comitato che di conseguenza adotta sulla base di queste le proprie determinazioni.

Le determinazioni del comitato sono comunicate agli enti interessati, nonchè al Ministero dell'interno ed alla rispettiva regione.

Art. 6.

Attuazione del piano

Gli enti interessati debbono dare esecuzione al piano in conformità alle determinazioni del comitato.

Eventuali modifiche al piano di risanamento per obiettive condizioni sopravvenute debbono essere adottate con la stessa procedura di cui agli articoli precedenti.

Per tutto il periodo di attuazione del piano gli enti interessati debbono inviare al comitato, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione dei risultati conseguiti nell'anno precedente, trasmettendone copia al Ministero dell'interno ed ai competenti organi regionali.

Art. 7.

Erogazione delle somme

L'integrazione del bilancio dei comuni e delle province, deliberata dal comitato, è disposta con decreto del Ministro per le finanze.

Per l'erogazione delle somme agli enti interessati il Ministero delle finanze accredita i relativi fondi agli intendenti di finanza territorialmente competenti, anche in deroga ai limiti di cui all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Qualora gli enti non attuino il piano, il Ministro per le finanze, su proposta del comitato, sospende la erogazione delle somme integrative, promuovendo le azioni per accertare le eventuali responsabilità degli amministratori.

Art. 8.

Comitato di amministrazione del fondo

Il comitato è presieduto dal Ministro per le finanze o dal Sottosegretario di Stato da lui delegato ed è composto dei seguenti membri effettivi:

a) il direttore generale per la finanza locale o un suo delegato;

b) due funzionari del Ministero delle finanze, con qualifica non inferiore a direttore di divisione od equiparata;

c) due funzionari del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a direttore di divisione od equiparata;

d) due funzionari del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a direttore di divisione od equiparata;

e) un funzionario del Ministero del bilancio e della programmazione economica, con qualifica non inferiore a direttore di divisione od equiparata;

f) quattro amministratori provinciali e otto amministratori comunali.

Fanno inoltre parte del comitato in qualità di membri supplenti:

un funzionario con qualifica non inferiore a direttore di divisione od equiparata, per ciascuno dei Ministeri rappresentati in seno al comitato;

due amministratori provinciali e quattro amministratori comunali.

Alla nomina del comitato provvede, con proprio decreto, il Ministro per le finanze, previa designazione dei Ministri interessati, dell'Unione province italiane (U.P.I.) e dell'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.), per i rispettivi rappresentanti. La designazione da parte delle due citate associazioni deve avvenire in modo da assicurare la presenza nel comitato di un amministratore provinciale e di due amministratori comunali rispettivamente per le province e per i comuni delle regioni a statuto speciale e per le province e per i comuni delle regioni dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale.

I membri di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) ed i membri supplenti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

In caso di sostituzione dei membri del comitato, i nuovi nominati durano in carica fino alla scadenza del quinquennio in corso.

I membri effettivi del comitato che senza giustificato motivo non intervengono a quattro adunanze consecutive sono dichiarati decaduti.

Art. 9.

Funzionamento del comitato

Per la validità delle adunanze del comitato è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei rispettivi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti.

Il Ministro per le finanze stabilisce con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, anche in deroga alle disposizioni vigenti, il numero massimo delle riunioni mensili.

Ai membri del comitato residenti in comuni diversi da quello ove ha sede il comitato compete il trattamento di missione corrispondente a quello dei funzionari statali con qualifica di ispettore generale. Qualora siano funzionari dello Stato con qualifica superiore spetta il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

La spesa relativa grava sull'apposito capitolo del bilancio dello Stato, da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 10.

Segreteria del comitato

Presso il comitato è costituito un ufficio di segreteria, diretto da un funzionario della carriera direttiva centrale del Ministero delle finanze.

Nelle adunanze del comitato svolge le mansioni di segretario un funzionario della carriera direttiva centrale del Ministero delle finanze appartenente all'ufficio di segreteria, al quale compete il gettone di presenza previsto per i componenti del comitato ai sensi delle disposizioni in vigore.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR — VALSECCHI — MALAGODI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 252, foglio n. 13. — CARUSO

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

PREZZO L. 200 (2651423/4) Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.